


Orientamenti

**sul calcolo delle posizioni da parte dei repertori di dati sulle
negoziazioni nel quadro del regolamento EMIR**



Indice

I. Campo d'applicazione	3
II. Riferimenti legislativi, abbreviazioni e glossario	4
III. Scopo.....	6
IV. Obblighi di conformità e di comunicazione.....	8
V. Orientamenti sul calcolo della posizione da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni nel quadro del regolamento EMIR	9

I. Campo d'applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano ai repertori di dati sulle negoziazioni (TR) registrati o riconosciuti dall'ESMA.

Oggetto

2. Gli orientamenti adottati forniscono informazioni per garantire l'armonizzazione e la coerenza in relazione a quanto segue:
 - a. i calcoli effettuati dai TR ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR)¹;
 - b. il livello di accesso alle posizioni fornito dai TR ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, dell'EMIR per quanto riguarda l'accesso alle posizioni in linea con l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 151/2013² (di seguito «il CDR sull'accesso ai dati»); e
 - c. gli aspetti operativi per l'accesso ai dati sulle posizioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento EMIR.

Data di applicazione

3. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 3 dicembre 2018.

¹ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, GU L 201 del 27.7.2012, pagg. 1-59.

² Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi, GU L 52 del 23.2.2013, pagg. 33-36.

II. Riferimenti legislativi, abbreviazioni e glossario

4. Salvo diversa indicazione, i termini utilizzati nel regolamento EMIR hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti. Si applicano inoltre i concetti e i termini che seguono.

Riferimenti legislativi e abbreviazioni

EMIR	Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni) (di seguito «il regolamento»)
ISO	Organizzazione internazionale per la standardizzazione
TR	Un repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'EMIR che è stato registrato o riconosciuto dall'ESMA rispettivamente a norma degli articoli 55 e 77 dell'EMIR
XML	Linguaggio di marcatura estensibile (<i>Extensible Mark-up Language</i>)

Glossario di concetti e termini

5. Per «posizioni» si intende la rappresentazione delle esposizioni tra una coppia di controparti; esse comprendono il set delle posizioni, il set delle posizioni sulle garanzie, il set delle posizioni in valuta e il set delle posizioni sulle garanzie in valuta.
6. Per «derivati in essere» si intendono i derivati, compresi quelli compensati mediante controparte centrale, che sono contemplati dall'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del CDR sull'accesso ai dati, modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/1800 della Commissione³ (di seguito «il CDR modificato sull'accesso ai dati»), segnalati a un TR,

³ Regolamento delegato (UE) 2017/1800 della Commissione, del 29 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 259 del 7.10.2017 pagg. 14-17.

che non sono scaduti o per i quali una segnalazione con i tipi di azione «E», «C», «P» o «Z» di cui al campo 93 della tabella 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione⁴ (di seguito l'«ITS modificato sulle segnalazioni») non è stata effettuata.

7. «Variabili» sono valori presi direttamente o derivanti dai campi di segnalazione ai sensi dell'EMIR e che saranno utilizzati dai TR per calcolare le posizioni.
8. Per «autorità» si intende uno dei soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, dell'EMIR.
9. «Parametri» sono le variabili utilizzate per quantificare i diversi calcoli. I campi utilizzati per definire i parametri (e le dimensioni) seguono la nomenclatura utilizzata dall'ITS modificato sulle segnalazioni. Ad esempio, T1F17 indica il campo 17 della tabella 1.
10. «Dimensioni» sono le variabili riferite ai derivati e utilizzate per raggruppare i derivati all'interno di posizioni.
11. Per «set di posizioni» si intende (un insieme di) derivati in essere che sono considerati economicamente correlati in base alle rispettive dimensioni in relazione a una coppia di controparti. I set delle posizioni conteranno sia derivati che sono reciprocamente fungibili sia quelli che non sono reciprocamente fungibili ma che hanno caratteristiche economiche simili.
12. «Data di riferimento» indica la data a cui si riferisce il calcolo.

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, GU L 17 del 21.1.2017, pagg. 17-41.

III. Scopo

Disposizioni giuridiche

13. Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, dell'EMIR, un TR pubblica periodicamente e con modalità di facile accesso posizioni aggregate per categoria di derivati sui contratti che gli sono segnalati.

14. Inoltre, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010⁵, gli obiettivi dei presenti orientamenti consistono nel definire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria e nell'assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente delle seguenti disposizioni dell'EMIR:
 - a. l'articolo 80, paragrafo 4, dell'EMIR a norma del quale i TR calcolano le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell'articolo 9 dell'EMIR; e
 - b. l'articolo 81, paragrafo 3, dell'EMIR, a norma del quale un TR mette a disposizione delle autorità le informazioni necessarie per permettere loro di assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi.

Obiettivo

15. I presenti orientamenti si prefiggono i seguenti obiettivi:
 - a. assicurare che le autorità competenti ricevano posizioni coerenti e armonizzate in relazione ai derivati; e
 - b. assicurare che i dati messi a disposizione delle autorità sotto forma di aggregazioni effettuate dai TR siano di livello elevato.
 - c. I presenti orientamenti si fondano anche sul requisito di cui all'articolo 9 dell'EMIR, «*Le controparti e le CCP provvedono a che le informazioni relative ai contratti derivati siano segnalate senza generare duplicazioni*» e sul fatto che la

⁵ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione, GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 84-119.

segnalazione delle posizioni compensate mediante controparte centrale da parte delle controparti sia conforme alle «Domande e risposte sui TR» n. 17⁶ e che non vi sia un doppio conteggio tra le segnalazioni sulle transazioni e sulle posizioni.

⁶ Domande e risposte – Attuazione del regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) e aggiornamenti periodici.

IV. Obblighi di conformità e di comunicazione

Status degli orientamenti

16. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, i partecipanti ai mercati finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi ai presenti orientamenti.
17. L'ESMA valuterà l'applicazione dei presenti orientamenti da parte dei TR attraverso la sua continua vigilanza diretta.

V. Orientamenti sul calcolo della posizione da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni nel quadro del regolamento EMIR

1. I repertori di dati sulle negoziazioni (TR) dovrebbero calcolare i dati sulla posizione e metterli a disposizione in quattro distinti insiemi di dati: il set di posizioni, il set di posizioni sulle garanzie, il set di posizioni in valuta e il set di posizioni sulle garanzie in valuta. Questi dati dovrebbero essere identificabili in modo univoco e contrassegnati con la relativa data di riferimento.
2. Salvo diversa indicazione, tutti gli orientamenti si applicano a ogni calcolo. Gli orientamenti che seguono dovrebbero essere applicati esclusivamente ai seguenti calcoli:
 - a. gli orientamenti 19, 24, 25, 26, 31 e 32 sono applicabili al set di posizioni;
 - b. gli orientamenti 20, 24, 25, 26, 31 e 32 sono applicabili al set di posizioni in valuta;
 - c. gli orientamenti 21, 22, 23 e 30 sono relativi al set di posizioni sulle garanzie;
 - d. gli orientamenti 21, 22, 23, 30, 31 e 33 sono applicabili al set di posizioni sulle garanzie in valuta;
 - e. l'orientamento 27 è applicabile solo al set di posizioni e al set di posizioni in valuta se il campo «Classe di attività» (T2F2) è indicato come «IR» e il campo «Tipo di contratto» (T2F1) è indicato come «SW»;
 - f. l'orientamento 28 è applicabile solo al set di posizioni e al set di posizioni in valuta se il campo «Classe di attività» (T2F2) è indicato come «CR»;
 - g. l'orientamento 29 è applicabile solo al set di posizioni e al set di posizioni sulle valute se il campo «Classe di attività» (T2F2) è indicato come «CO».
3. Nel calcolare le posizioni è essenziale che le informazioni utilizzate siano aggiornate e pertinenti. Le informazioni che devono essere utilizzate per i calcoli si basano solo sulle informazioni disponibili nei dati relativi allo stato delle operazioni sui derivati in essere.
4. I TR dovrebbero calcolare le posizioni tenendo conto dello stato aggiornato delle operazioni riguardante i derivati in essere come loro segnalata al momento del calcolo della posizione.
5. I TR dovrebbero calcolare le posizioni sempre indipendentemente dal fatto che il derivato sia segnalato da una sola controparte o da ambedue e sempre indipendentemente dallo stato di riconciliazione della segnalazione.

6. I TR dovrebbero definire i derivati in essere, inclusi i) le controparti di un'operazione e ii) i dati relativi allo stato delle operazioni al fine di calcolare l'insieme dei derivati in essere relativi a una posizione.
7. I TR dovrebbero includere nel calcolo della relativa posizione tutte le pertinenti segnalazioni di derivati detenute da un TR relative alla posizione di un determinato identificativo della controparte segnalante (T1F2). I TR dovrebbero includere i derivati indipendentemente dal fatto che siano o meno riconciliati, accoppiati o abbinati.
8. I TR dovrebbero calcolare le posizioni sulla base delle «migliori informazioni disponibili». Nel calcolo della posizione i TR dovrebbero includere tutte le informazioni conformi alle comuni regole di validazione e disponibili alla data del calcolo della posizione, indipendentemente dallo stato di riconciliazione.
9. I TR dovrebbero assicurare che i calcoli si riferiscano al più recente set di dati relativi alle operazioni riferite a un'intera giornata. I calcoli dovrebbero essere aggiornati ogni giorno lavorativo. I TR dovrebbero inoltre mettere la posizione a disposizione delle autorità nel giorno del calcolo secondo le seguenti fasi:

	Evento	Giorno/ora
1	Fine del giorno di negoziazione T	Giorno T
2	Recuperare gli opportuni tassi di cambio di riferimento del giorno T a fini di conversione per i derivati di cui si dovrebbe convertire T1F17 (valore del contratto), da applicare quando il calcolo viene eseguito il giorno T+2.(Orientamento 16)	Giorno T 16:00 UTC (17:00 CET)
3	I soggetti segnalanti forniscono segnalazioni ai TR sui derivati negoziati il giorno T	Dal giorno T al giorno T+1 23:59 UTC
4	Termine per la presentazione delle segnalazioni ai TR sui derivati negoziati il giorno T	Giorno T+1 23:59 UTC
5	I TR calcolano le posizioni sulla base della situazione delle operazioni più recente sui derivati in essere alla fine del giorno T+1	Giorno T+2 00:00 UTC - 12:00 UTC (13:00 CET)
6	I TR mettono a disposizione delle autorità competenti le segnalazioni sulle posizioni nel giorno di negoziazione T.	Dal Giorno T+2 12:00 UTC (13:00 CET) in poi.

10. Quando i TR forniscono a un'autorità l'accesso a dati erronei ed è stato il TR a causare l'errore, i dati dovrebbero essere aggiornati dal TR in modo tale da correggerli non appena possibile e i calcoli errati dei due anni precedenti dovrebbero essere segnalati nuovamente nella versione corretta, con riferimento alla data dell'ultimo giorno lavorativo di ogni settimana. Quando l'errore commesso da una controparte segnalante, e non dal TR stesso, induce un TR a effettuare un calcolo errato, tutte le autorità dovrebbero essere informate e dovrebbe essere data loro la possibilità di richiedere al relativo TR una versione corretta di ogni calcolo errato.
11. I TR dovrebbero mantenere un registro di tutti i calcoli delle posizioni da loro effettuati per almeno due anni.
12. I TR che ricevono dati in base agli orientamenti sulla portabilità dovrebbero conservare le posizioni precedentemente calcolate e trasferite dal precedente TR per almeno due anni e seguire l'orientamento 11 in modo prospettico.
13. I TR dovrebbero escludere da tutti i calcoli pertinenti i derivati che hanno dati mancanti in relazione a uno dei parametri o una delle dimensioni richiesti. I TR dovrebbero procedere in tal senso anche nei casi in cui il derivato segnalato sia conforme alle regole di validazione.
14. Un TR dovrebbe disporre di una solida procedura per individuare i valori anomali, ossia i valori erratici, relativi ai derivati che riceve dalle controparti. Per una data posizione, un TR dovrebbe calcolare le posizioni sia secondo i parametri che escludono segnalazioni con valori erratici sia secondo i parametri che includono tutte le segnalazioni corrispondenti alle dimensioni di ogni calcolo.
15. I TR dovrebbero fornire alle autorità competenti l'accesso alle posizioni utilizzando un modello XML ISO 20022 e seguendo le norme operative definite agli articoli 4 e 5 del CDR sull'accesso ai dati.
16. Quando la valuta nozionale o il valore dal lato acquirente o dal lato venditore non corrisponde alla valuta della garanzia reale, i TR dovrebbero convertire in euro tutti i parametri espressi in valuta. Il TR dovrebbe fare quanto sopra descritto utilizzando il relativo tasso di cambio pubblicato sul sito web della BCE alla data di riferimento. Se il tasso richiesto non è pubblicato, i TR dovrebbero utilizzare un adeguato tasso di riferimento alternativo.
17. Su richiesta dell'ESMA, un TR dovrebbe avere a disposizione in ogni momento gli algoritmi di calcolo che utilizza nonché la procedura (o le procedure) seguite per la generazione di ciascuno dei quattro set di dati relativi ai calcoli delle posizioni di cui ai presenti orientamenti.
18. Le cifre incluse nei calcoli non dovrebbero essere arrotondate, mentre la posizione calcolata dovrebbe essere arrotondata a una cifra idonea.

19. I TR dovrebbero calcolare e quantificare le posizioni su base lorda, aggregando secondo i seguenti parametri quantitativi. Quando non include valori erratici la posizione è detta «netta», quando include valori erratici è detta «totale».
- a. Numero totale di operazioni utilizzate per calcolare la posizione del lato acquirente: fa riferimento al numero di operazioni contenute nel set di posizioni per le quali l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «B» nel campo «Lato controparte» (T1F14);
 - b. Numero totale di operazioni utilizzate per calcolare la posizione del lato venditore: fa riferimento al numero di operazioni contenute nel set di posizioni per le quali l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «S» nel campo «Lato controparte» (T1F14);
 - c. Nozionale negativo totale del lato acquirente: aggregazioni di tutti i valori negativi nel campo «Nozionale» (T2F20) per tutti i derivati relativi a un set di posizioni per i quali l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «B» nel campo «Lato controparte» (T1F14). L'importo nozionale dovrebbe essere espresso in termini di importo e nella valuta nozionale 1 segnalata (T2F9);
 - d. Nozionale positivo totale del lato acquirente: aggregazioni di tutti i valori positivi nel campo «Nozionale» (T2F20) per tutti i derivati relativi a un set di posizioni per i quali l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «B» nel campo «Lato controparte» (T1F14). L'importo nozionale dovrebbe essere espresso in termini di importo e nella valuta nozionale 1 segnalata (T2F9);
 - e. Nozionale negativo totale del lato venditore: aggregazioni di tutti i valori negativi nel campo «Nozionale» (T2F20) per tutti i derivati relativi a un set di posizioni per i quali l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «S» nel campo «Lato controparte» (T1F14). L'importo nozionale dovrebbe essere espresso in termini di importo e nella valuta nozionale 1 segnalata (T2F9);
 - f. Nozionale positivo totale del lato venditore: aggregazioni di tutti i valori positivi nel campo «Nozionale» (T2F20) per tutti i derivati relativi a un set di posizioni per i quali l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «S» nel campo «Lato controparte» (T1F14). L'importo nozionale dovrebbe essere espresso in termini di importo e nella valuta nozionale 1 segnalata (T2F9);
 - g. Quando la classe di attività (T2F2) è «Credito», il parametro «importo nozionale» (orientamento 19, lettere c., d., e. o f.) dovrebbe essere moltiplicato per il fattore dell'indice (T2F89);
 - h. Valore negativo totale del lato acquirente: aggregazioni di tutti i valori negativi del derivato (T1F17) per tutti i derivati relativi a un set di posizioni per i quali l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «B» nel campo

- «Lato controparte» (T1F14). Il valore negativo dovrebbe essere espresso in termini di importo e nella valuta del valore segnalata (T1F18);
- i. Valore positivo totale del lato acquirente: aggregazioni di tutti i valori positivi del derivato (T1F17) per tutti i derivati relativi a un set di posizioni per i quali l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «B» nel campo «Lato controparte» (T1F14). Il valore positivo dovrebbe essere espresso in termini di importo e nella valuta del valore segnalata (T1F18);
 - j. Valore negativo totale del lato venditore: aggregazioni di tutti i valori negativi del derivato (T1F17) per tutti i derivati relativi a un set di posizioni per i quali l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «S» nel campo «Lato controparte» (T1F14). Il valore negativo dovrebbe essere espresso in termini di importo e nella valuta del valore segnalata (T1F18);
 - k. Valore positivo totale del lato venditore: aggregazioni di tutti i valori positivi del derivato (T1F17) per tutti i derivati relativi a un set di posizioni per i quali l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «S» nel campo «Lato controparte» (T1F14). Il valore positivo dovrebbe essere espresso in termini di importo e nella valuta del valore segnalata (T1F18).
 - l. Numero netto di operazioni utilizzato per calcolare la posizione del lato acquirente con tutti i valori erratici rimossi: fa riferimento al numero di operazioni contenute in un set di posizioni per la quale l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «B» nel campo «Lato controparte» (T1F14);
 - m. Numero netto di operazioni utilizzato per calcolare la posizione del lato venditore con tutti i valori erratici rimossi: fa riferimento al numero di operazioni contenute in un set di posizioni per le quali l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «S» nel campo «Lato controparte» (T1F14);
 - n. Nozionale negativo netto del lato acquirente: aggregazioni di tutti i valori negativi nel campo «Nozionale» (T2F20) per tutti i derivati (esclusi quelli ritenuti erratici dal TR) relativi a un set di posizioni per i quali l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «B» nel campo «Lato controparte» (T1F14). L'importo nozionale dovrebbe essere espresso in termini di importo e nella valuta nozionale 1 segnalata (T2F9);
 - o. Nozionale positivo netto del lato acquirente: aggregazioni di tutti i valori positivi nel campo «Nozionale» (T2F20) per tutti i derivati (esclusi quelli ritenuti erratici dal TR) relativi a un set di posizioni per i quali l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «B» nel campo «Lato controparte» (T1F14). L'importo nozionale dovrebbe essere espresso in termini di importo e nella valuta nozionale 1 segnalata (T2F9);

- p. Nozionale negativo netto del lato venditore: aggregazioni di tutti i valori negativi nel campo «Nozionale» (T2F20) per tutti i derivati (esclusi quelli ritenuti erratici dal TR) relativi a un set di posizioni per i quali l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «S» nel campo «Lato controparte» (T1F14). L'importo nozionale dovrebbe essere espresso in termini di importo e nella valuta nozionale 1 segnalata (T2F9);
 - q. Nozionale positivo netto del lato venditore: aggregazioni di tutti i valori positivi nel campo «Nozionale» (T2F20) per tutti i derivati (esclusi quelli ritenuti erratici dal TR) relativi a un set di posizioni per i quali l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «S» nel campo «Lato controparte» (T1F14). L'importo nozionale dovrebbe essere espresso in termini di importo e nella valuta nozionale 1 segnalata (T2F9);
 - r. Quando la classe di attività (T2F2) è «Credito», il parametro «importo nozionale» (orientamento 19, lettere n., o., p. o q.) dovrebbe essere moltiplicato per il fattore dell'indice (T2F89);
 - s. Valore negativo netto del lato acquirente: aggregazioni di tutti i valori negativi del derivato (T1F17) per tutti i derivati (esclusi quelli ritenuti erratici dal TR) relativi a un set di posizioni per i quali l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «B» nel campo «Lato controparte» (T1F14). Il valore negativo dovrebbe essere espresso in termini di importo e nella valuta del valore segnalata (T1F18);
 - t. Valore positivo netto del lato acquirente: aggregazioni di tutti i valori positivi del derivato (T1F17) per tutti i derivati (esclusi quelli ritenuti erratici dal TR) relativi a un set di posizioni per i quali l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «B» nel campo «Lato controparte» (T1F14). Il valore positivo dovrebbe essere espresso in termini di importo e nella valuta del valore segnalata (T1F18);
 - u. Valore negativo netto del lato venditore: aggregazioni di tutti i valori negativi del derivato (T1F17) per tutti i derivati (esclusi quelli ritenuti erratici dal TR) relativi a un set di posizioni per i quali l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «S» nel campo «Lato controparte» (T1F14). Il valore negativo dovrebbe essere espresso in termini di importo e nella valuta del valore segnalata (T1F18);
e
 - v. Valore positivo netto del lato venditore: aggregazioni di tutti i valori positivi del derivato (T1F17) per tutti i derivati (esclusi quelli ritenuti erratici dal TR) relativi a un set di posizioni per i quali l'identificativo della controparte segnalante (T1F2) ha indicato «S» nel campo «Lato controparte» (T1F14). Il valore positivo dovrebbe essere espresso in termini di importo e nella valuta del valore segnalata (T1F18).
20. I TR dovrebbero utilizzare i parametri di cui all'orientamento 19 per aggregare le posizioni espresse in valuta, su base lorda, che dovrebbero essere messe a disposizione della banca centrale che emette tale valuta.

21. Per quantificare tutti i set di posizioni sulle garanzie e i set di posizioni sulle garanzie in valuta dovrebbero essere utilizzati i seguenti parametri. Quando i valori erratici sono rimossi dalla posizione il calcolo è denominato «netto», se i valori erratici sono inclusi la posizione viene indicata come «totale»:
- a. Numero totale di segnalazioni utilizzate per il calcolo del set.
 - b. Totale margine iniziale costituito (T1F24).
 - c. Totale margine di variazione costituito (T1F26).
 - d. Totale margine iniziale ricevuto (T1F28).
 - e. Totale margine di variazione ricevuto (T1F30).
 - f. Totale garanzia costituita in eccesso (T1F32).
 - g. Totale garanzia ricevuta in eccesso (T1F34).
 - h. Numero netto di segnalazioni utilizzate per il calcolo del set, senza valori erratici.
 - i. Margine iniziale netto costituito (T1F24), senza valori erratici.
 - j. Margine di variazione netto costituito, (T1F26), senza valori erratici.
 - k. Margine iniziale netto ricevuto (T1F28), senza valori erratici.
 - l. Margine di variazione netto ricevuto, (T1F30), senza valori erratici.
 - m. Netto garanzia costituita in eccesso (T1F32), senza valori erratici.
 - n. Netto garanzia ricevuta in eccesso (T1F34), senza valori erratici.
22. Quando le garanzie sono costituite sulla base di un portafoglio e i derivati condividono un codice della garanzia per portafoglio (T1F23), i TR dovrebbero aggregare la garanzia utilizzando la mediana di tutti i valori delle garanzie elencati nell'orientamento 21 ricavati da tutte le segnalazioni che condividono il codice come valore di tale garanzia per portafoglio al fine della serie di posizioni sulle garanzie.
23. Quando le garanzie non sono costituite sulla base di un portafoglio, le variabili che rappresentano il valore della garanzia si applicano soltanto a un singolo derivato, quindi laddove possibile i TR dovrebbero fornire un'aggregazione di quelle posizioni di garanzia sulla base dei parametri elencati nell'orientamento 21.
24. Tutti i derivati segnalati ai TR dovrebbero essere aggregati con derivati con voci identiche nei seguenti campi, che rappresentano le dimensioni dei derivati raggruppati in set di posizioni e specificano le controparti dei derivati:

- a. Identificativo della controparte segnalante (T1F2)
- b. Identificativo dell'altra controparte (T1F4);
- c. Valuta del valore (T1F18);
- d. Costituzione di garanzia (T1F21);
- e. Codice della garanzia per portafoglio (T1F23) se applicabile;
- f. Tipo di contratto (T2F1);
- g. Classe di attività (T2F2);
- h. Tipo di identificazione del sottostante (T2F7);
- i. Identificazione del sottostante (T2F8);
- j. Valuta nozionale 1 (T2F9);
- k. Valuta nozionale 2 (T2F10) se applicabile;
- l. Valuta di consegna (T2F11);
- m. Valuta di consegna 2 (T2F61) se applicabile;
- n. Tipo di accordo quadro (T2F30);
- o. Versione dell'accordo quadro (T2F31);
- p. Compensato (T2F35);
- q. Infragruppo (T2F38)
- r. Base del tasso di cambio (T2F64);
- s. Tipo di opzione (T2F78), quando applicabile.

25. I TR dovrebbero utilizzare i seguenti scaglioni per aggregare i derivati con valori simili per la «Durata residua». La durata residua dovrebbe essere calcolata come la differenza tra la data di scadenza di un derivato e la data di riferimento, sulla base di un calendario gregoriano.

Differenza tra data di scadenza e data di riferimento	Valore della durata residua
Un mese o meno	«T01_00M_01M»
Più di un mese ma non più di tre mesi (inclusi)	«T02_01M_03M»

Più di tre mesi ma meno di sei mesi (inclusi)	«T03_03M_06M»
Più di sei mesi ma meno di nove mesi (inclusi)	«T04_06M_09M»
Più di nove mesi ma meno di 12 mesi (inclusi)	«T05_09M_12Y»
Più di dodici mesi ma meno di 2 anni (inclusi)	«T06_01Y_02Y»
Più di 24 mesi ma meno di 3 anni (inclusi)	«T07_02Y_03Y»
Più di 36 mesi ma meno di 4 anni (inclusi)	«T08_03Y_04Y»
Più di 48 mesi ma meno di 5 anni (inclusi)	«T09_04Y_05Y»
Più di 5 anni ma meno di 10 anni (inclusi)	«T10_05Y_10Y»
Più di 10 anni ma meno di 15 anni (inclusi)	«T11_10Y_15Y»
Più di 15 anni ma meno di 20 anni (inclusi)	«T12_15Y_20Y»
Più di 20 anni ma meno di 30 anni (inclusi)	«T13_20Y_30Y»
Più di 30 anni ma meno di 50 anni (inclusi)	«T14_30Y_50Y»
Oltre i 50 anni	«T15_50Y_XX_Y»
La data di scadenza è vuota (contratto a tempo indeterminato)	«T16_BL»
La data di scadenza è NA	«T17_NA»

26. Nel caso in cui un derivato abbia una data di scadenza che non esiste nel mese della data di riferimento (ossia 29, 30, 31 in base al mese), per decidere in quale scaglione di scadenza va inserito il derivato, quest'ultimo dovrebbe essere trattato come se il calcolo fosse stato fatto nel giorno di scadenza del mese della data di riferimento. Per esempio, se il calcolo di un derivato ha come data di riferimento il 31 gennaio e il derivato scade il 28 febbraio, il derivato dovrebbe essere inserito nello scaglione di scadenza «Un mese o meno». Se la data di riferimento è il 31 gennaio e la data di scadenza è il 1° marzo, quel derivato dovrebbe essere inserito nello scaglione di scadenza «Più di un mese ma non più di tre mesi». Se la data di riferimento di un calcolo è il 30 aprile e il derivato scade il 31 maggio, quel derivato dovrebbe essere inserito nello scaglione di scadenza «Un mese o meno».

27. Anche i derivati IRS dovrebbero essere raggruppati in base alla loro tipologia. Per quanto riguarda la questione se la gamba 1 e la gamba 2 sono fisse o variabili, la tabella riportata di seguito spiega come distinguere il «tipo di IRS» e come raggruppare i derivati IRS:

Tasso fisso della gamba 1	Tasso fisso della gamba 2	Tasso variabile della gamba 1	Tasso variabile della gamba 2	Valore della variabile «tipo di IRS» ⁷
P	B	B	P	FIX-FLOAT
B	P	P	B	FIX-FLOAT
P	P	B	B	FIX-FIX
B	B	P	P	BASIS

P = popolato, B = vuoto

28. Per i derivati su crediti, i TR dovrebbero utilizzare le seguenti dimensioni per raggruppare derivati nel set di posizioni e nel set di posizioni in valuta, oltre alle dimensioni indicate dall'orientamento 24 all'orientamento 26:

- a. rango (T2F83), quando l'entità di riferimento è popolata nel campo «Entità di riferimento»;
- b. segmento (T2F90), quando l'indice è popolato nel campo «Identificazione del sottostante» (T2F8).

29. Per i derivati su materie prime, un TR dovrebbe aggregare i parametri per classi di derivati su materie prime in base alle dimensioni indicate dall'orientamento 24 all'orientamento 26 del presente documento per ciascuno dei seguenti dati riportati alle voci T2F65 e T2F66 dell'ITS modificato sulle segnalazioni:

- a. metalli – campo «Materie prime sottostanti» indicato come «ME».
- b. prodotti petroliferi – «Informazioni specifiche sulle materie prime» indicate con «OI»
- c. carbone – «Informazioni specifiche sulle materie prime» indicate con «CO»
- d. gas – «Informazioni specifiche sulle materie prime» indicate con «NG»

⁷ Nel caso in cui il tasso fisso della gamba 1 sia popolato con il valore 1,00 e il tasso variabile della gamba 1 sia popolato con il valore «EURI», la variabile «tipo di IRS» verrà popolata con il valore «FIX_EURI». Nel caso in cui le gambe fisse non siano popolate ma nel tasso variabile della gamba 1 figura il valore «LIBO» e nel tasso variabile della gamba 2 figura il valore «EURI», la variabile «tipo di IRS» verrà popolata con il valore «EURI_LIBO»

- e. energia – «Informazioni specifiche sulle materie prime» indicate con «EL» o «IE»
 - f. prodotti agricoli – «Materie prime sottostanti» indicate con «AG»
 - g. altre materie prime comprese le spese di trasporto e C10 – «Materie prime sottostanti» indicate con «FR» o «IN» o «EX» o «OT» o «Informazioni specifiche sulle materie prime» indicate con «WE»
 - h. derivati su quote di emissioni - «Materie prime sottostanti» indicate con «EM»
 - i. non specificato – quando il derivato è una materia prima rientrante nella classe di attività (T2F2) ma non segue le precedenti indicazioni
 - j. vuoto, quando il derivato non rientra nella classe di attività delle materie prime (T2F2)
30. I TR dovrebbero utilizzare le seguenti dimensioni per raggruppare i derivati che utilizzano le stesse garanzie. Quando ciascuna delle seguenti dimensioni corrisponde a due o più segnalazioni di garanzia con tipo di azione «V», queste dovrebbero essere raggruppate come set di posizioni sulle garanzie:
- a. Identificativo della controparte segnalante (T1F2)
 - b. Identificativo dell'altra controparte (T1F4)
 - c. Costituzione di garanzie (T1F21), e
 - d. Garanzia per portafoglio (T1F22)
 - e. Valuta del margine iniziale costituito (T1F25)
 - f. Valuta del margine di variazione costituito (T1F27)
 - g. Valuta del margine iniziale ricevuto (T1F29)
 - h. Valuta del margine di variazione ricevuto (T1F31)
 - i. Valuta della garanzia costituita in eccesso (T1F33)
 - j. Valuta della garanzia ricevuta in eccesso (T1F35)
31. I TR dovrebbero determinare i pertinenti set di posizioni espresse in valuta per le autorità quando le controparti hanno indicato la valuta di emissione di tale autorità per una delle seguenti dimensioni.
- a. Valuta nozionale 1 (T2F9);
 - b. Valuta nozionale 2 (T2F10), o

- c. Valuta di consegna (T2F11),
 - d. Valuta di consegna 2 (T2F61), quando applicabile.
32. I TR dovrebbero fornire alle autorità un set di posizioni espresse in valuta determinata conformemente all'orientamento 31 e basato su tutte le dimensioni inserite dall'orientamento 24 all'orientamento 26. Quando opportuno, al set di posizioni espresse in valuta dovrebbero applicarsi anche gli orientamenti 27, 28 e 29.
33. I TR dovrebbero aggregare le garanzie relative ai set di posizioni espresse in valuta determinati conformemente all'orientamento 31 e utilizzando le dimensioni di cui all'orientamento 30.